

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00
RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI
RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197.**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari e contestualmente in modalità on line, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2022, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. BOZZER GIULIA - Consigliere	Sì
5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere	Sì
6. MONTI VITTORIO - Consigliere	No
7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. CERESA DIEGO - Consigliere	No
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Dott.ssa Noemi BRAMBILLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Dato atto che si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
 - sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),
- e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
- capitale;
 - rimborso spese per procedure esecutive;
 - diritti di notifica.

Accertato che diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 al 2015 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97.

Visto che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta in definitiva sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.

Appurato che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Preso atto che sono state comunicate dall'Agente della Riscossione le modalità per comunicare l'eventuale provvedimento di non applicazione da parte degli enti interessati dal provvedimento di "Stralcio" dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (Legge n. 197/2022).

Visto che la "Comunicazione" di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 deve essere effettuata trasmettendo ad AdER, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

1. il “**modulo - pdf**” compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella “**Enti Creditori Beneficiari**” firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
2. copia del provvedimento adottato.

Dato atto

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Ameno presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;
- che la scelta eventuale dell’ente di annullare tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, alla data del 31 gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 obbligherebbe il Comune ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai principi armonizzati vigenti deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento di titoli esecutivi non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto;
- che la suddetta misura impatterebbe negativamente sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio in parte compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell’art. 1 della legge. 197/2022;

Stimata non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali effetti negativi sulle finanze dell’ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

Citato l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l’art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria.

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
9	0	9	9	0

DELIBERA

- 1) di avvalersi dell'art. 1, commi 229 della legge di Bilancio 2023 esercitando la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (limitatamente alle sanzioni e interessi) dei carichi fino a mille euro iscritti a ruolo affidati all'Agente Nazionale della Riscossione dal 2000 al 2015;
- 2) di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it il presente provvedimento con unito il "**modulo - pdf**" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "**Enti Creditori Beneficiari**" rinominato e firmato digitalmente;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente, stante l'urgenza di procedere ai successivi adempimenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
9	0	9	9	0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La seduta si conclude alle ore 20:00

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Dott.ssa Noemi BRAMBILLA

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO
